



Ufficio: Segreteria - Contratti Pubblici

DETERMINAZIONE NUMERO 1037 DEL 29/09/2021

Oggetto: AFFIDAMENTO AL LABORATORIO ANALISI "GAMMA SRL" CON SEDE A 62029 TOLENTINO (MC) DEL SERVIZIO "ESAMI CLINICI DIAGNOSTICI" PER L'ANNO 2021, NECESSARI PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA SUL LAVORO AI SENSI DEL D. LGS. 81/08. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z52333253A.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Premesso che il Comune di San Severino Marche (MC) necessita di affidare il Servizio di "esami clinici diagnostici" per l'anno 2021, così come stabilito dal D. Lgs. n. 81/2008 in materia di "tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", che prescrive all'art. 41 una serie di misure di sorveglianza sanitaria, cui il datore di lavoro deve necessariamente provvedere;

Preso atto che, su richiesta del medico competente, dott. Ivo Micozzi (nota prot. n. 23741 del 02/08/2021), si rende necessario effettuare gli esami clinici suddetti per taluni dipendenti del Comune di San Severino Marche;

Dato atto, pertanto, che:

- 1) Tutti gli operai, addetti ai comparti dell'edilizia e delle costruzioni e a tutte le mansioni (elettricisti ed altro), che prevedono lavori da eseguire oltre i due metri di altezza, debbono effettuare:
 - Emocromo – glicemia – GOT – GPT - Gamma-GT e CD-T (D.Lgs n. 81/08).
- 2) Tutti gli autisti scuola-bus, tutti gli autisti MOC, tutti i dipendenti che hanno incarico di guida dei mezzi movimento terra (camion, muletto, bob-cat, ecc.) debbono effettuare i seguenti esami ematochimici e biologici (D.Lgs n. 81/08) :
 - Emocromo – glicemia – Got – Gpt – Gamma-GT – CDT e valutazione dei metaboliti di droghe e sostanze psicotrope nelle urine.
- 3) Tutti i componenti della polizia municipale, essendo portatori d'arma da fuoco, al fine di escludere stati di intossicazione cronica di alcol (D.Lgs n. 81/08), debbono effettuare i seguenti esami ematochimici:
 - Emocromo – glicemia – Got – Gpt – Gamma-GT e CDT.
- 4) Tutte le vigilatrici d'infanzia, devono effettuare:



o emocromo – glicemia – azotemia - Got – Gpt – Gamma-GT

- Visto che il comma 2° dell'art. 1 del DL 76/2020 (così come modificato dal DL. 77/2021 - Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure. GU n.129 del 31-5-2021 e dalla relativa legge di conversione n. 108/2021 GU n.181 del 30-07-2021 - Suppl. Ordinario n. 26) definisce le procedure agevolate per l'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea (regime derogatorio: **avvio del procedimento sia adottato entro il 31 dicembre 2023**); si prevede:

Per i lavori:

- affidamento diretto per importo inferiore a 150.000 euro;
- procedura negoziata, senza bando:
 - o previa consultazione di almeno cinque operatori economici per importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro;
 - o previa consultazione di almeno dieci operatori economici per importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie comunitarie (art. 35 Codice dei contratti).

Per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione:

- affidamento diretto per importo inferiore a 139.000 euro;
- procedura negoziata, senza bando previa consultazione di almeno cinque operatori economici per importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie comunitarie.

Visto che per l'affidamento diretto di cui al punto precedente è previsto che, in relazione gli operatori economici, *“siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione”*;

Visto altresì che con la legge di conversione del c.d. decreto milleproroghe (L. 21 del 26 febbraio 2021 - pubblicata in GU n. 51 del 01/03/2021), dopo la lettera a) del comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, è inserita la seguente previsione normativa:

*“a-bis) nelle aree del cratere sismico di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, **affidamento diretto delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, compresa l'attività di progettazione, di importo inferiore a 150.000 euro, fino al termine delle attività di ricostruzione pubblica previste dall'articolo 14 del citato decreto-legge n. 189 del***



2016”.

Accertato che il successivo comma 3° prevede che gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre o atto equivalente;

Considerato che, per i Comuni del Cratere, l'importo dell'affidamento è inferiore ad euro 150.000 e che, pertanto, è possibile procedere attraverso procedura di affidamento diretto, in deroga alla procedura prevista dall'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016;

Viste le Linee guida n. 4 di attuazione del D.lgs. n. 50/2016, recanti *“Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”*, approvate dal consiglio dell'Autorità con delibera 1097 del 26 ottobre 2016;

Ritenuto, ai sensi dell'art. 51 D.lgs. n. 50/2016 e dell'art. 13, comma 2, L. n. 180/2011, che nell'appalto in esame non sia possibile, né economicamente conveniente, la suddivisione in lotti funzionali, in quanto il Servizio deve essere svolto in fornito in maniera unitaria;

Accertato che il Servizio in oggetto è fornito dalla laboratorio analisi **“Gamma S.r.l.”**(P.IVA 01770880431), con sede a 62029 Tolentino (MC), Via Parisani 42, che si è impegnato ad eseguirlo alle stesse condizioni economiche espresse nel preventivo prot. 24070 del 02/09/2020, in allegato al presente atto, al prezzo di € **1.764,50 IVA ESENTE**, applicando ad esso uno sconto del 25% sul prezzo finale, per un importo di 1.323,38 (euro milletrecentoventitré/38), oltre ad € 2,00 di marca da bollo, per un totale complessivo di € **1.325,38 (euro milletrecentoventicinque/38)**;

Visto che tale prezzo risulta congruo ed adeguato;

Dato atto altresì che per l'operatore economico affidatario è stata accertata la pregressa e documentata esperienza analoga a quella oggetto del presente affidamento;

Visto l'art. 1, comma 449, della L. n. 296/2006, che dà la facoltà agli Enti locali di utilizzare le convenzioni-quadro, di cui all'art. 26 L. n. 448/1999;

Visto che il comma 1 dell'art. 1 del D. L. 6/07/2012 n. 95, coordinato con L. di conversione 7/08/2012 n. 135 prevede che i contratti stipulati in violazione dell'obbligo di ricorrere alle convenzioni quadro, ovvero ai parametri di prezzo e qualità fissati da Consip, sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa, ai fini della determinazione del danno erariale si tiene conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e di quello indicato nel contratto;

Visto che, ai sensi dell'art. 1 comma 449 della L. n. 296/2006, le Amministrazioni Pubbliche, qualora non ricorrano alle suddette convenzioni, sono però obbligate ad utilizzare i parametri di prezzo e qualità per l'acquisto di beni e/o servizi, comparabili con quelli oggetto delle convenzioni;



Preso atto, tuttavia, che ricorre l'obbligo di utilizzare una convenzione di cui all'art. 26 L. n. 448/1999, nei seguenti casi:

- a) categorie di beni o servizi individuate ai sensi dell'art. 9 comma 3 D.L. n. 66/2014, convertito in L. n. 89/2014;
- b) beni e servizi informatici, nei limiti dei beni e servizi disponibili e salvo possibilità di acquisto da altri soggetti aggregatori, ai sensi dell'art. 1 comma 512 L. n. 208/2015;
- c) seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, ai sensi dell'art. 1, comma 7 D.L. n. 95/2012;

Dato atto che, non rientrando la presente fattispecie in nessuna delle condizioni per cui sia obbligatorio il ricorso alle convenzioni, di cui all'art. 1 comma 449, L. n. 296/06, sono rispettati, per quanto compatibili, i parametri di prezzo/qualità, di cui alle suddette convenzioni;

Visto il secondo periodo del comma 450 dell'art. 1 della L. 296/06, così come modificato dall'art. 1, comma 149, L. 228/12;

Considerato che la suddetta norma prevede che le pubbliche amministrazioni, per acquisti di beni o servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro, e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della P.A. ovvero ad altri mercati elettronici ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

Ritenuto tuttavia di non dover utilizzare lo strumento del mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA), in quanto la particolare natura e l'elevato grado di personalizzazione del Servizio non sono riscontrabili in alcuna categoria merceologica presente;

Visto il secondo periodo del comma 450 dell'art. 1 della L. n. 296/06, così come modificato dall'art. 1, comma 149 della L. n. 228/12;

Visto che l'operatore economico selezionato non rientra in nessuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 D.lgs. n. 50/2016;

Verificati i requisiti di idoneità e capacità professionale;

Visto il principio di rotazione, ai sensi dell'art. 36, comma 1, D.lgs. n. 50/2016, si ritiene necessario derogarlo, alla luce della elevata professionalità ed affidabilità fornita per l'affidamento precedente, ed affinché sia garantita la continuità professionale ed operativa;

Accertato che la spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, ai sensi dell'art. 9, co.1 del D.L. 78/2009, convertito in legge 102/2009;

Dato atto che la ditta di cui trattasi fornirà le indicazioni riguardanti il conto dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche ed il DURC, disponibile agli atti ed in corso di validità, risulta regolare;



Visto l'art. 192 del D.lgs. n. 267/2000, ad oggetto "Determinazioni a contrattare e relative procedure", il quale stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione indicante:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

Dato atto che per gli affidamenti ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), è consentito adottare un solo atto semplificato, in base anche alle indicazioni fornite dalle Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";

Dato atto che è comunque opportuno, per quanto compatibile con la natura stessa degli affidamenti diretti, indicare quanto previsto dall'art. 192 del D.lgs. n. 267/2000:

In ordine al punto a):	FINE DA PERSEGUIRE:	D. Lgs. 09/04/2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
-------------------------------	----------------------------	--

In ordine al punto b):	OGGETTO DEL CONTRATTO:	Esami clinici diagnostici per l'anno 2021 per i sotto indicati dipendenti comunali:
-------------------------------	-------------------------------	---

ESAMI GRUPPO 1: [OMISSIS...]
[OMISSIS...]

ESAMI GRUPPO 2: [OMISSIS...]

ESAMI GRUPPO 3: [OMISSIS...]

ESAMI GRUPPO 4: [OMISSIS...]

Accertato, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, che il programma dei pagamenti, da effettuare in esecuzione del presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Rilevato che non sussiste la necessità della redazione del DUVRI;

Tenuto conto che il CIG relativo alla fornitura è il seguente: **Z52333253A**;



Dato atto che, come indicato anche dalla circolare congiunta del Ministero del lavoro e politiche sociali e del Ministero della salute n. 13 del 04/09/2020, di ripristino delle suddette misure di sorveglianza sanitaria previste dalla legge, le predette analisi saranno effettuate a condizione che sia consentito operare nel rispetto delle misure igieniche raccomandate dal Ministero della Salute e secondo quanto previsto dall'Organizzazione Mondiale della Sanità;

Vista la Delibera di Consiglio n. 64 del 30/12/2020 con la quale è stato approvato il Bilancio Previsionale per il triennio 2021/2023.

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 62 del 23/04/2021 con la quale è stato approvato il PEG per il triennio 2021/2023.

Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Dato atto della propria competenza all'assunzione della presente determinazione, in forza del Decreto Sindacale n. 5 del 21/05/2019;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

DETERMINA

1. di dare atto che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente disposto;
2. di affidare, per mezzo di procedura di affidamento diretto e per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), D.lgs. n. 50/2016, il servizio a:

Nome affidatario	Laboratorio "Gamma Srl"
PI e/o CF	01770880431
Sede	Via Parisani 42 62029 Tolentino (MC)
Tipologia di servizio/lavoro/fornitura	Esami clinici diagnostici per l'anno 2021
Clausole essenziali	il Servizio dovrà essere eseguito secondo le esigenze dell'amministrazione comunale
Strumento di acquisto	Fuori MEPA
Importo totale affidamento	€ 1.323,38 IVA ESENTE + 2,00 euro di marca da bollo, per un totale di € 1.325,38
CIG	Z52333253A

3. di impegnare la spesa di € 1.323,38 (euro milletrecentoventitré/38), IVA ESENTE + € 2,00 di marca da bollo, per un **totale complessivo di € 1.325,38 (euro milletrecentoventicinque/38)** al **Cap. 336/01**, competenza 2021;
4. di dare atto che le analisi suddette si svolgeranno presso gli uffici del Servizio Manutenzione, siti al piano terra di Via del Mattatoio a San Severino Marche;



5. di dare atto che, come indicato anche dalla circolare congiunta del Ministero del lavoro e Politiche sociali e del Ministero della salute n. 13 del 04/09/2020, di ripristino delle suddette misure di sorveglianza sanitaria previste dalla legge, le predette analisi saranno effettuate a condizione che sia consentito operare nel rispetto delle misure igieniche raccomandate dal Ministero della Salute e secondo quanto previsto dall'Organizzazione Mondiale della Sanità;
6. di dare atto che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 23 del D.lgs. n. 33/2013;
7. di dare atto che in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, si prevede la risoluzione del contratto, il pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta, e l'applicazione di una penale in misura pari al 10 per cento del valore del contratto;
8. di dare atto che il Responsabile della spesa ha adempiuto agli obblighi previsti dal combinato disposto degli art. 9, comma 1, lettera a) del D.L. n. 78/2009 convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 agosto 2009, N. 102 e 183, comma 8 del T.U.E.L. (modificato dal d.lgs. n. 126/2014) che recita *"Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi"*;
9. di dare atto che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità amministrativa, di cui all'Art. 147-bis, comma 1 del T.U.E.L., è insito nella sottoscrizione del presente provvedimento, al momento della sua adozione, da parte del Responsabile dell'Area, sottoscrizione con la quale viene anche implicitamente dichiarata la regolarità e correttezza della relativa azione amministrativa;
10. di dare atto che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, 2° periodo del D.lgs. n. 267/2000, è espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, mediante formulazione del visto di regolarità contabile, allegato alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
11. di dare atto che la spesa conseguente all'impegno assunto con il presente provvedimento sarà esigibile, ai sensi del combinato disposto del D.lgs. n. 118/2011 e del principio contabile applicato n. 2 allegato al D.P.C.M. 28/12/2011 nell'esercizio 2021.



Città di San Severino Marche

San Severino Marche, li
29/09/2021

Il Responsabile

Tapanelli Pietro / ArubaPEC S.p.A.